



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 26, del mese di Marzo alle ore 16:45, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 7522/2018 DECRETO N. 29

COMUNE DI SANTA SOFIA. VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA, ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N.26 DEL 17/07/2017, AI SENSI DELL'ART.33 ET 34 DELLA L.R. N.20/2000 E SS.MM.II.; - FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA 4-BIS ET 34, DELLA L.R. N. 20/2000 E SS.MM.II. - ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. - ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Vista la Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Santa Sofia, adottata con delibera del Consiglio Comunale **n. 26 del 17/07/2017**, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data **20/09/2017** e assunta al prot. n. **23874** di pari data (**Fascicolo n. 2017/07.04.01/28**), con richiesta di pareri di competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 33 comma 4 bis e dell'art. 34, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*" e ss.mm.ii;

Premesso che il Comune di Santa Sofia è dotato:

- di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) con deliberazione del C.P. n. 68886/146 del 14.09.2006 ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- di Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.), approvato con delibera di C.C. n. 21 del 17.03.2010. ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., e successiva variante approvata con deliberazione C.C. n. 6 del 18.02.2013;

Premesso inoltre che:

- il Comune con delibera C.C. n. 21 del 25/05/2016 aveva adottato la Variante al RUE denominata 2/2016, e trasmesso a questa amministrazione la richiesta di pareri di competenza in data 18.08.2016 assunta al prot. Prov. n. 33711/2016;
- questa Provincia a seguito di preliminare esame della variante, con nota prot. Prov. n. 34005 del 16/09/2016 di richiesta integrazioni, ravvisava contenuti afferenti alla modifica della disciplina particolareggiata relativamente alle trasformazioni ammissibili di parti del territorio urbanizzato (art. 29, comma 2-bis) e conseguente necessità di integrare il procedimento di Variante al RUE con apposito elaborato di ValSAT redatto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/00 e ss.mm.ii.;

Preso atto che

- il Comune ha ritenuto di rispondere alla richiesta da parte di questa Provincia con l'integrazione della documentazione di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat), di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i., al fine di valutare la coerenza e la sostenibilità dello sviluppo del territorio, ed evidenziare i potenziali impatti negativi sul territorio per individuare le misure idonee per mitigarli e ridurli;
- a seguito del deposito e pubblicazione della suddetta variante, avvenuto dal 18/08/2016 al 08/10/2016, il comune ha inoltre ricevuto sul piano n. 3 osservazioni, due delle quali sono state ritenute valutabili e accoglibili nel RUE,
- a seguito di approfondimenti tecnici, la proposta n. 15 adottata, relativa ad un impianto di recupero e macinazione rifiuti ed inerti, è risultata non accoglibile in quanto trattasi di uso non compatibile con i vincoli dell'ambito A-19 "*ambiti ad alta vocazione produttiva agricola*" del PSC, ed inoltre la localizzazione rientra nelle Aree non disponibili perimetrate dalla tavola 5A del PTCP "*Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi*";

Evidenziato che per le suddette ragioni il Comune ha ritenuto necessario compiere una revisione degli elaborati di variante, con la quale sono state apportate alcune modifiche rispetto alla variante adottata ed in particolare ai fini dell'attivazione della procedura di valutazione ambientale, il comune ha ritenuto di procedere alla ri-adozione ai sensi dell'art. 33, comma 4bis ed art. 34 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 della variante al RUE, oggetto del presente atto, per acquisire, da parte della Provincia di

Forlì Cesena, i previsti pareri di competenza, tra cui il parere motivato sul Rapporto Ambientale – Valsat di cui all'art. 5 comma 7 lett. b della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Dato atto che:

- in seguito all'adozione, sul BURERT n.239 del 23.08.2017 periodico (Parte Seconda) è stato pubblicato l'avviso di Riadozione 2° Variante al RUE in oggetto;
- gli atti della variante riadottata sono stati pubblicati all'albo pretorio comunale dal 23/8/2017 al 21/10/2017 e tutta la documentazione è stata depositata presso l'Amministrazione Comunale – Ufficio Tecnico per 60 gg. Consecutivi, per consentire a chiunque di formulare osservazioni;

Constatato che la variante al R.U.E. in oggetto si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione di variante;
- Relazione di ValSAT – Rapporto Ambientale;
- Fascicolo R.U.E. – Norme (versione comparativa);

Tavole di progetto relative agli ambiti consolidato e rurale:

- Tavola P1.1 – Individuazione dei sub – ambiti all'interno del territorio dell'ambito consolidato in scala 1:2.000 – Capoluogo
- Tavola P1.2 – Individuazione dei sub – ambiti all'interno del territorio dell'ambito consolidato in scala 1:2.000 – Berleta, Biserno, Cabelli e isola
- Tavola P1.3 – Individuazione dei sub – ambiti all'interno del territorio dell'ambito consolidato in scala 1:2.000 – Camposonardo, Calci e Collina di Pondo
- Tavola P1.6 – Individuazione dei sub – ambiti all'interno del territorio dell'ambito consolidato in scala 1:2.000 – Spinello
- Tavole P2.2 e P2.9 – Individuazione dei sistemi rurali e territoriali in scala 1:5.000
- Tavole P2.10 – Individuazione dei sistemi rurali e territoriali in scala 1:5.000;
- n. 2 schede di censimento degli edifici del patrimonio rurale non relative al Piano Strutturale Comunale;

Richiamate le competenze che la Provincia è tenuta ad esprimere sugli strumenti urbanistici comunali adottati ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per cui la Provincia può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;
- parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere art. 13 della L. 64/74): detto parere deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, quindi nell'ambito della formulazione delle riserve/osservazioni;
- parere in merito alla valutazione di sostenibilità (VALSAT) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Visti i nuovi elaborati adottati e trasmessi dal Comune di Santa Sofia in data 20/09/2017 e assunti al prot. n. 23874 di pari data;

Dato atto che:

- i contenuti della Variante al RUE in oggetto rendono necessaria, per la sua approvazione, la procedura di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000, stante quanto previsto all'art. 33, comma 4bis, per cui *“il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34”*;
- l'art. 34 della legge regionale in parola prevede che la Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del piano, può formulare riserve relativamente a previsioni che

contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva;

- il rimando normativo di cui al comma 4-bis citato, introdotto all'art. 33 della L.R. 20/2000 dalla L.R. 6/2009, alla medesima procedura prevista per il POC di cui all' art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., rende implicitamente necessaria anche la specifica valutazione ambientale della variante, di cui all'art. 5 “*Valutazione di sostenibilità di piani e programmi*” della medesima L.R. 20/2000;
- a tal fine, il comma 7, lettera b) del novellato art. 5 della L.R. 20/2000 indica per i POC (nel caso quindi anche per il RUE) che la Provincia si esprime sulla VALSAT nell’ambito delle riserve al piano adottato di cui all’art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
- dalla suddetta disposizione, come indicato nella Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.02.2010, consegue che i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale la Provincia si esprime decorrono dalla data di invio delle suddette osservazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta provinciale n. 8372/37 del 5/02/2014, con cui questa Amministrazione si è dotata di un “*Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all’interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali*”;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell’Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;

- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- “Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 1/3 del 27.04.2016;

Richiamati, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/2000, così come modificata dalla L.R. 6/2009, i contenuti del Regolamento Urbanistico ed Edilizio:

- il R.U.E. contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;
- il R.U.E., in conformità alle previsioni del P.S.C., stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi, da attuarsi attraverso intervento diretto:
 - le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
 - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
 - le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
 - gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A13 dell'Allegato alla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
 - il R.U.E. può stabilire, per le parti del territorio specificatamente individuate dal P.S.C. e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi;
- il R.U.E., inoltre, contiene la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione nonché le modalità di calcolo delle monetizzazioni e delle dotazioni territoriali;

Esaminati i contenuti del R.U.E., sulla base della documentazione acquisita, sintetizzati nella seguente **RELAZIONE ISTRUTTORIA**:

Premessa

La variante in oggetto nasce dalla necessità di procedere ad una riadozione della II Variante al RUE adottata con del CC. n. 21/2016, in particolare per dotarla di Valsat e poi per inserire alcune proposte di modifica della zonizzazione degli ambiti consolidati pervenute durante il periodo di osservazioni. La nuova adozione della II Variante al RUE presenta pertanto sostanzialmente gli stessi contenuti di quella precedente, fatta eccezione, per l'eliminazione della proposta n.15 per la quale è stato individuato un apposito iter urbanistico e per l'inserimento di due proposte aggiuntive (n.19-20) relative al comparto Campo Isola.

1-IL RUE - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA

Descrizione dei contenuti in Variante:

L'Amministrazione Comunale di Santa Sofia dal 2010, anno di approvazione del RUE, ha ricevuto numerose richieste ritenute per la maggior parte meritevoli di attenzione e dopo lo svolgimento di un primo esame e specifici colloqui di approfondimento con i proponenti, ha quindi definito con la II Variante in oggetto un aggiornamento di talune zonizzazioni in ambito consolidato, che ha portato alle modifiche al RUE di seguito descritte:

TAV P1.1

- **Intervento 1, 19, 20 - COMPARTO CAMPO ISOLA:** Si tratta di un comparto urbanistico derivante dal previgente PRG soggetto a PUA, già inserito nel primo RUE e oggi scaduto, nel quale, in

accoglimento di due nuove richieste (numerare rispettivamente 19 e 20) che si aggiungono alla richiesta n.1 già accolta, viene ridisciplinato da area classificata *sub ambito A10-E - Porzioni urbane del territorio consolidato per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, sulla base di comparti e/o soggette a piani urbanistici attuativi del previgente P.R.G.* in *sub-ambito A10-C - Porzioni urbane del territorio consolidato per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, edificate a bassa densità edilizia*. L'ambito viene inoltre confermato con la vigente suddivisione in 4 sub-comparti (A-B-C-D) ed assoggettato a PUA, ma al fine di incentivarne e facilitarne l'attuazione, viene concessa, previo schema di assetto urbanistico, l'attuazione con intervento diretto convenzionato al fine non pregiudicare comunque un compiuto disegno urbanistico del comparto.

- **Intervento 4-5:** Modifica di una piccola area, posta all'interno di comparto produttivo esistente, da sub ambito *AC - Attrezzature per la collettività*, ad ambito *PE2 - Ambiti specializzati del territorio consolidato per attività produttive esistenti da completare*, trattandosi di lotto già urbanizzato di cui si è valutato il non interesse dell'Amministrazione all'acquisizione dell'area.
- **Intervento 9:** Modifica di un piccolo lotto a ridosso del fiume da destinazione *VP - Verde Pubblico* a destinazione *A10-F - Porzioni urbane del territorio consolidato destinate a verde privato pertinenziale agli edifici circostanti*, a seguito di verifica di non interesse dell'Amministrazione all'acquisizione dell'area.
- **Intervento 10 e 11:** Modifica da *sub ambito AC - Attrezzature per la collettività*, ad *A10-B - Porzioni urbane del territorio consolidato per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, edificate a media densità edilizia*, a seguito del non interesse dell'Amministrazione all'acquisizione dell'area.
- Viene inoltre eliminata la scheda di censimento **n.307** degli edifici rurali di RUE in quanto edifici posti in territorio urbanizzato e ridisciplinato dalle relative norme.
- **Intervento 15: (STRALCIATO)** Previsione di area per deposito e macinazione di materiali inerti collocato in *sub ambito A19-D - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola con specializzazione zootecnica intensiva*. Trattandosi di un impianto di recupero di rifiuti speciali, soggetto a particolare disciplina, a seguito di opportune verifiche è stato stralciato dal presente strumento di pianificazione in sede di riadozione e conseguentemente eliminato il nuovo comma 6 dell'art. 3.24 precedentemente adottato. **Si prende atto dello stralcio della previsione in quanto l'intervento non è disciplinabile nel RUE, non risultando inoltre compatibile con i vincoli dell'ambito A-19 "ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" e con la perimetrazione della tav. 5A del PCTP;**
- **Intervento 16:** Modifica da sub ambito *A10-B - Porzioni urbane del territorio consolidato per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, edificate a media densità edilizia*, ad *A10-F - Porzioni urbane del territorio consolidato destinate a verde privato pertinenziale agli edifici circostanti*, a seguito del formalizzato disinteresse della proprietà alla capacità edificatoria.
- **Intervento 17:** Modifica da sub ambito *A10-B - Porzioni urbane del territorio consolidato per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, edificate a media densità edilizia*) a strada privata per una più opportuna classificazione cartografica dell'area della stessa proprietà, e consentire l'accesso all'attività insediata (pollo del Campo).

TAV P1.2:

- **Intervento 3:** Modifica da sub ambito *AC - Attrezzature per la collettività* ad ambito *A10-F - Porzioni urbane del territorio consolidato destinate a verde privato pertinenziale agli edifici circostanti*, a seguito del non interesse dell'Amministrazione all'acquisizione dell'area.

TAV P1.3:

- **Intervento 6:** Modifica da sub ambito A10-D (Ambiti consolidati nelle frazioni e comunque non contigui all'area urbana centrale) e A10-E (Porzioni urbane del territorio consolidato per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, sulla base di comparti e/o soggette a piani urbanistici attuativi del previgente P.R.G.) ad A10-F (Porzioni urbane del territorio consolidato destinate a verde privato pertinenziale agli edifici circostanti) a seguito del formalizzato disinteresse della proprietà alla capacità edificatoria.

TAV P1.6:

- **Intervento 8:** Modifica da sub ambito A10-C - Porzioni urbane del territorio consolidato per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, edificate a bassa densità edilizia, a sub ambito A10-F - Porzioni urbane del territorio consolidato destinate a verde privato pertinenziale agli edifici circostanti, a seguito del formalizzato disinteresse della proprietà alla capacità edificatoria.

TAV P2.2:

- **Intervento 18:** Modifica/correzione della **scheda di censimento n.236** degli edifici rurali di RUE da precario, superfetativo e temporaneo a fabbricato legittimamente edificato a seguito del permesso di costruire n.12 del 17/06/2005, antecedente sia la data di adozione del RUE che di approvazione del PSC, per la ristrutturazione ed ampliamento di due immobili; la disciplina di intervento viene modificata, per l'edificio di civile abitazione, da manutenzione straordinaria a ristrutturazione edilizia e per l'edificio a servizio, da demolizione a ristrutturazione edilizia.

TAV P2.9:

- **Intervento 7:** Inserimento della **scheda di censimento n.323** degli edifici rurali di RUE, in quanto prevista nel RUE adottato ma non più in quello approvato, con possibilità anche di intervento di cambio d'uso oltre ai già previsti, in adozione) interventi di ristrutturazione edilizia fl, ampliamento e trasferimento di volumi, in quanto l'edificio 1 del complesso risulta compatibile tipologicamente con la civile abitazione (come da documentazione fotografica che compone la scheda stessa).

Modifiche normative:

- **Articolo 3.20 – A13(te)** - Ambiti per attività terziarie esistenti, totalmente o prevalentemente edificati: Si inseriscono al comma 1 gli usi U14-Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale, U 28-Attività manifatturiere artigianali e U 35-Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli del settore agroalimentare, al fine di consentire la trasformazione dei prodotti agricoli di produzione propria anche all'interno dell'unica area A13(te2) del territorio, di proprietà di azienda agricola esistente e confinante con la stessa;

Bilancio delle dotazioni territoriali:

Su richiesta dell'Amministrazione Provinciale, il comune ha integrato il piano con una tabella delle dotazioni territoriali, dando atto che gli ambiti per attrezzature collettive che vengono modificati nella presente variante, non risultano fra quelli attrezzati e fruibili al pubblico né di proprietà comunale.

Il bilancio aggiornato delle dotazioni territoriali con l'eliminazione delle superfici per attrezzature collettive di progetto sottratte con la presente Variante al RUE, si dimostra comunque rispettato lo standard minimo ad abitante per le varie dotazioni, sia rispetto all'esistente, sia rispetto al totale (esistente e progetto). In particolare la superficie detratta ad Attrezzature collettive di progetto è pari a complessivi 3.264 mq, di cui 1.132 mq per le proposte n. 4-5, 2000 mq per le n. 10-11, 132 mq per la n.9.

TIPOLOGIA DOTAZIONI	Superfici esistenti (mq)	Superfici di progetto (mq)	Superfici totali (esistenti e di progetto) mq	mq/ab da PSC vigente	mq/ab (esistenti) da RUE vigente
Luoghi per il culto	17.458,57	0	17.458,57		4,2
Strutture per attività culturali, associative e politiche	16.465,86	0	16.465,86		4,0
Strutture per l'istruzione dell'obbligo (Scuole materne, elementari e medie)	29.895,26	1.368,39	31.263,65	4,5	7,2
Strutture per attività culturali, associative e politiche	16.465,86	0	16.465,86		4,0
Strutture per la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile	19.725,48		19.725,48	2,0	4,8
Parcheggi pubblici	45.199,64	23.842,97	69.042,61	2,5 + 2,0	10,9
Strutture per i servizi socio-sanitari di base (asili nido, strutture per gli anziani) e strutture igienico sanitarie (strutture sanitarie territoriali e di prevenzione, presidi di primo intervento, cimiteri)	3.060,73	1.827,74	4.888,48		0,7
Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive di base, fruibili alla popolazione ed escluse le fasce di rispetto infrastrutturali, demaniali, marittime e cimiteriali e le aree esposte	141.572,27	3.466,69	145.038,96	9	34,2
Altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi	127.315,49	210.971,00	338.286,49		30,8

2 - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA VARIANTE AL RUE – VALSAT

La Variante di RUE è stata oggetto di Valsat in quanto agisce sulla disciplina particolareggiata di alcune trasformazioni ammissibili nel territorio consolidato, mediante la definizione dei relativi usi, indici e parametri urbanistico-edilizi, pertanto si è reso necessario accompagnare la Variante con un Rapporto ambientale che provveda a valutare, da una parte come il RUE contribuisca al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PSC, dall'altra gli impatti sull'ambiente per gli ambiti o aree su cui la medesima variante modifica la disciplina dei parametri edificatori, degli usi e delle trasformazioni ammissibili, nonché la verifica di eventuali vincoli o particolari prescrizioni derivanti da piani sovraordinati.

Il documento è stato strutturato in cinque parti:

- 1 - Nella **prima parte** si descrive la **metodologia utilizzata** per predisporre la Valsat
- 2 - Nella **seconda parte**, a partire da una sintesi dei contenuti della variante al RUE, vengono **definiti gli obiettivi** della variante al RUE e verificata la coerenza rispetto al PSC in relazione alle ricadute sul sistema insediativo ed ambientale.
- 3 - Nella **terza parte** vengono condotte le **valutazioni di impatto specifiche** relative alle modifiche introdotte sugli ambiti, con individuazione di eventuali effetti significativi sull'ambiente, per indicare le misure atte ad impedire, mitigare, ridurre o compensare i possibili impatti negativi.
- 4- Nella **quarta parte** si riporta la **sintesi non tecnica** delle valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriali dei contenuti della variante al RUE.
- 5 - Nella **quinta parte** si propone e si affina una parte del sistema degli **indicatori per il monitoraggio** riportato nell'allegato A dell'elaborato di Valsat del PSC, calibrato sulle scelte pianificatorie della variante al RUE

Per stabilire il tipo di valutazione da effettuare sugli interventi proposti, nella Valsat viene fatta una classificazione preliminare degli interventi proposti, sulla base dei seguenti parametri:

- modifica della zonizzazione/classificazione degli ambiti consolidati (con eventuale variazione dell'indice di edificabilità);
- modifica/riduzione di attrezzature collettive o verde pubblico;
- riduzione del consumo di suolo (rinuncia ad ambiti edificabili);
- modifica del sistema infrastrutturale viario in interesse pubblico

Valutazione delle modifiche agli ambiti consolidati

Ai fini della valutazione degli interventi è stato effettuato un raggruppamento per tipologia e in base ai conseguenti effetti/impatti sui sistemi ambientale ed insediativo, come segue:

- a) semplificazione attuativa di un comparto urbanistico soggetto a PUA già previsto nel primo RUE e scaduto, ridisciplinato come ambito A10-C a bassa densità edilizia assoggettato a PUA o ad intervento diretto previo schema di assetto urbanistico: 1) 19) 20) loc. Campo Isola;
- b) interventi finalizzati alla eliminazione della capacità edificatoria di parti di ambiti consolidati A10. Gli Interventi nn. 3) Biserno; 6) loc. Camposonardo; 8) loc. Spinello; e 16) vengono tutti riclassificati a verde privato, mentre per il n.17) vi è la trasformazione a strada privata di interesse pubblico;
- c) interventi che prevedono la riduzione di aree per attrezzature collettive o verde pubblico in ragione dell'assenza di interesse da parte dell'Amministrazione comunale ad attuare tali interventi: n. 9) via degli Orti tale intervento non comporta incremento di edificabilità residenziale o terziaria, in quanto prevede la modifica da attrezzature collettive a verde privato mentre gli interventi nn. 4) - 5) Molinaccio e nn.10) - 11) Carnaio, prevedono la trasformazione da area pubblica inedificabile ad area privata con capacità edificatoria residenziale o produttiva, sempre all'interno degli ambiti consolidati A10;

L'analisi quindi a seconda della tipologia individuata definisce su quali interventi viene effettuata la sola verifica di coerenza o anche l'analisi qualitativa degli impatti sui sistemi ambientali (suolo, aria, verde, rumore, elettrosmog). L'analisi degli impatti comprende una pre-valutazione di compatibilità, in cui vengono

verificate le superfici oggetto della Variante, anche se già pianificate, ricadenti in aree vincolate dall'art.10 (aree boschive), dall'art.17 e dall'art.19 delle NTA del PTCP.

Viene inoltre riportata nella relazione anche la verifica delle criticità derivanti da dissesto (tab. B3 PSC) rimandando per la rappresentazione cartografica di tali vincoli alle relative schede di RUE.

Sintesi ed esito della Valsat

Per la Variante al RUE in parola, risulta verificata rispetto al PSC di Santa Sofia:

- la coerenza nella zonizzazione, in quanto con la variante al RUE non vengono modificate le perimetrazioni del PSC;
- la coerenza nel dimensionamento, in quanto la proposta di Variante non prevede una modifica del dimensionamento del Piano se non in riduzione di SUL;
- La coerenza rispetto ai requisiti e limiti alle trasformazioni negli ambiti consolidati, con la semplificazione delle modalità di attuazione e la identificazione di sub-comparti disciplinati da schede normative e/o di assetto si ritiene che la variante abbia rispettato tale requisito. Inoltre la semplificazione attuativa permette di attuare interventi, previo schema di assetto urbanistico che porti a coerenza il disegno dei comparti, attrezzando con strade e dotazioni anche i tessuti esistenti. La stessa rinuncia di edificabilità comporta complessivamente una minore esigenza di dotazioni territoriali.

Analisi dei Vincoli

Dall'analisi delle superfici comprese in aree di vincolo art.10, art.17 e art.25 delle NTA del PTCP emerge quanto segue:

- nessuna area ricade in zone di tutela naturalistica (art.25),
- ricadono in aree di tutela del paesaggio fluviale, disciplinate dall'art. 17 lett. c delle Norme del PTCP la scheda 4-5 e le schede 1,19 e 20.
- ricade in parte nel vincolo boschivo ai sensi art. 10 NTA PTCP la previsione di strada privata di interesse pubblico prevista nella scheda n. 17. **L'intervento dovrà pertanto prevedere le necessarie compensazioni.**
- Il fabbricato oggetto di possibile ampliamento come da interventi n. 10-11 ricade per il Piano stralcio di Bacino in art. 13 area a rischio medio di frana R2 e per il PTCP – PSC in frana quiescente. Dalla tavola B4 emerge inoltre che il fabbricato esistente schede n. 10-11 ricade in parte in fascia di rispetto stradale.

Impatti sulle componenti ambientali

La valutazione sotto il profilo degli impatti sulle componenti ambientali evidenzia un impatto nullo dal punto di vista elettromagnetico ed anche sotto l'aspetto dell'inquinamento acustico, al fine di individuare le più corrette ed **adeguate forme di mitigazione acustica si rimanda alla fase di presentazione del Permesso di Costruire per alcuni insediamenti una più dettagliata analisi del clima acustico.**

Per l'impatto derivante da inquinamento atmosferico non si rilevano criticità, in quanto la copertura boschiva e vegetazionale a Santa Sofia è molto elevata rispetto alla media provinciale e la Variante prevede un saldo positivo a favore della riduzione del consumo di suolo.

Relativamente alla valutazione del sistema infrastrutturale tecnologico si ritiene che gli interventi residenziali/produttivi ad intervento diretto (schede 4-5 e 10-11) possano essere collegati con il sistema delle reti esistenti, mentre per le aree da attuare previo schema di assetto urbanistico (scheda 1, 19, 20), **sia necessaria una valutazione del carico urbanistico presunto in sede di PUA/Permesso di costruire al fine di valutare correttamente la necessità di prevedere eventuali potenziamenti delle reti esistenti come da parere dell'Ente gestore.**

Monitoraggio

In fase di definizione della Variante al RUE, sono stati ripresi i principali indicatori di impatto utilizzati nella Valsat del PSC in grado di stimare (in via ipotetica, e non misurare) le ricadute (positive o negative) delle azioni di Piano sull'ambiente e il territorio. Per il monitoraggio del Piano vengono riportati in apposita tabella (Tab.3), in conformità al PTCP, diversi set di indicatori di efficacia, in parte desunti dall'allegato A della Valsat del PSC di Santa Sofia (riportati in codice tra parentesi).

Dal momento che obiettivo del monitoraggio non è solo il **bilancio degli effetti delle azioni di Piano** sui sistemi ambientali e territoriali, ma anche **lo stato di attuazione dei propri Piani, al fine della revisione o aggiornamento degli stessi**, in fase di monitoraggio vengono introdotti due ulteriori gruppi di indicatori: gli indicatori di efficacia e gli indicatori di efficienza. I primi hanno l'obiettivo di verificare se "il rapporto tra risultati attesi e risorse impiegate risponde a criteri di ottimizzazione" Viene quindi valutato il grado di raggiungimento delle soglie (target) definite dalla legislazione o proposte dal P.T.C.P., con la consapevolezza che il raggiungimento di certi valori non dipende esclusivamente dalle azioni di Piano ma anche da variabili esogene non controllabili dal Piano. Per quanto riguarda la valutazione di efficacia, in questa fase non è verosimile pensare di raggiungere il valore soglia ma è importante l'avvicinarvisi.

Preso atto di quanto sopra descritto, si esprimono, sul Piano in oggetto, le considerazioni di seguito esposte:

A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 33, COMMA 4-BIS DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.:

- Intervento 1, 19, 20 - COMPARTO CAMPO ISOLA: Il comparto urbanistico che deriva dal previgente PRG precedentemente assoggettato a PUA, risulta suddiviso in quattro sub comparti attuativi (A,B,C,D). Nel comprendere l'esigenza di incentivarne e facilitarne l'attuazione attraverso l'intervento diretto convenzionato, si rileva però che la nuova modalità di attuazione diretta convenzionata viene genericamente subordinata ad un "previo schema di assetto urbanistico" senza definire attraverso un puntuale aggiornamento della scheda attuativa le condizioni dettagliate di funzionalità e sostenibilità.
 - A.1.** Si ritiene che per l'insediamento Comparto Campo Isola, l'Amministrazione debba opportunamente operare un preciso controllo sullo schema di assetto complessivo che sia in grado di garantire per tutti gli interventi, anche se attuati in tempi diversi, il coordinamento e un disegno funzionale delle infrastrutture e dotazioni pubbliche necessarie, le quali dovranno anche determinare un innalzamento della qualità insediativa della porzione urbana interessata, sia dal punto di vista infrastrutturale che distributivo. Si chiede pertanto all'amministrazione di specificare meglio nella scheda attuativa le caratteristiche e gli obiettivi da ricercare nel progetto di assetto urbanistico e le verifiche prestazionali derivanti dalla Valsat, da indicare quale obblighi di attuazione del comparto.
- Intervento 9-AREA Via degli Orti:
 - A.2.** Si suggerisce a titolo collaborativo di valutare bene l'opportunità di rinunciare all'acquisizione dell'area, in quanto si tratta di un piccolo lotto collocato a ridosso del fiume la cui destinazione precedente a Verde pubblico, potrebbe essere utilizzata nell'ottica di un futuro progetto di fruibilità del fiume.
- Intervento 17: L'intervento prevede la realizzazione di una strada privata di interesse pubblico nell'area di proprietà dell'azienda esistente, per consentire un accesso adeguato degli automezzi all'attività insediata.
 - A.3.** La previsione ricade in parte in areale con vincolo boschivo ai sensi dell'art. 10 NTA del PTCP, potrà pertanto essere autorizzata solo attestandone il pubblico interesse e

ricercando in sede attuativa di preservare il maggior numero di elementi vegetali, nonché garantendo le necessarie compensazioni. Si segnala inoltre la necessità di prestare, in fase autorizzativa, particolare attenzione alla sicurezza dell'innesto sulla viabilità provinciale, il quale dovrà essere concordato con gli uffici provinciali competenti. In relazione all'interesse pubblico attribuito alla nuova viabilità, si dovrà dimostrare pertanto prioritariamente un miglioramento sotto il profilo funzionale e della sicurezza del sistema stradale di riferimento.

– Modifica schede edifici censimento in ambito rurale(n. 236 – 323 -307)

A.4. In relazione alle modifiche alle schede relative al censimento degli edifici si chiede al comune di verificare ed attestare in sede di approvazione, che tali edifici non risultano già identificati e disciplinati dal PSC come meritevoli di tutela, in quanto in tal caso la modifica della disciplina deve attenere al PSC. Inoltre in relazione alla scheda 323, a prescindere da tale evenienza, si segnala la particolare rilevanza di taluni dei manufatti che compongono il nucleo rurale storico di CAPACCIO già identificato alla scheda 67 del PSC, i quali dalle foto prodotte pare conservino ancora intatte le caratteristiche formali e materiche degli edifici tipici della tradizione rurale, si chiede pertanto di approfondire, nelle more di approvazione del RUE, la rilevanza di tali manufatti secondari e conseguentemente si chiede di ricalibrare opportunamente la disciplina di intervento trasformativo promuovendo e ricercandone primariamente la tutela, il recupero e la valorizzazione, al fine di non disperdere un patrimonio storico-testimoniale importante per l'identità del territorio.

– Legge Regionale 15/2013 “Semplificazione dell’attività edilizia” come modificata dalla LR n. 12/2017

A.5. Visto in particolare l’articolo 2-bis (Uniformazione della disciplina edilizia) della legge Regionale 15/2013 e s.m.i, il quale fissa l’obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell’attività edilizia e definisce i conseguenti obblighi per i Comuni di adozione di regolamenti comunali che riunificano in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza. Si invita il Comune a completare e perfezionare l'adeguamento alle definizioni tecniche uniformi regionali di cui alla DAL n. 279/2010 ed eliminare dal corpus normativo le norme derivanti da altre norme di carattere sovraordinato, sostituendole con i rimandi ai riferimenti di legge, nel rispetto del principio di non duplicazione di cui alla DGR n. 994 del 7/7/2014 e quindi ad adeguare il RUE al “Regolamento tipo” e conseguentemente, per salvaguardare l'immutato dimensionamento dei piani vigenti, a valutare la necessità di assumere coefficienti e altri parametri di equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal piano. Si invita quindi nelle more di approvazione del Regolamento d'unione a compiere un organico lavoro di integrazione e aggiornamento di tutte le parti dello strumento.

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Posto che essendo il R.U.E. strumento interpretativo – applicativo dei contenuti di pianificazione e di sostenibilità già definiti dal P.S.C., la valutazione di sostenibilità ambientale, recependo gli esiti della valutazione del P.S.C., deve fondamentalmente assicurare la rispondenza dei contenuti di variante alla ValSAT del P.S.C.. Così si muove la valutazione ambientale in seno al presente R.U.E.: in continuità e coerenza con il processo di VAS- ValSAT del P.S.C., la VAS- ValSAT del R.U.E. Valuta principalmente

che le scelte operate siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dal P.S.C..

Atteso, in relazione alla procedura di valutazione ambientale, che:

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - ARPAE Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
 - Azienda USL – Dip. Sanità pubblica
 - RER – Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
- dagli enti succitati sono pervenuti i seguenti pareri:

- 1) Parere ARPAE Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e Azienda USL della Romagna Dip. Sanità pubblica di Forlì, (PGFC 12274 del 18/08/2016 e PGFC 13872 del 20/09/2017) acquisito al prot. Prov. n. 2140 del 26/01/2018, ad esito della valutazione degli esperti presenti nella Conferenza istruttoria per l'esame di progetti di trasformazione urbanistico-edilizia del 28/12/2017 tenutasi congiuntamente ai sensi della LR 31/2002, art. 41, della DGR 1446/2007 e D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 **esprimendo parere favorevole con osservazioni**;
 - 2) Parere RER – Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla Valutazione di sostenibilità ambientale, acquisito al prot. prov. n. 2140 del 26/01/2018 che *conferma il parere espresso con prot PC 2016/22781 del 06/09/2016* il quale riporta: *“questo servizio non individua elementi di competenza in contrasto con gli obiettivi di pianificazione in oggetto”*;
- l'Amministrazione Comunale, come previsto all'art. 5 comma 7 lett. b), con nota acquisita in data 26/01/2018 al prot. prov.le n. 2140; ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale copia delle **n. 2 osservazioni pervenute sul R.U.E. in oggetto**; dall'analisi delle tematiche rinvenibili in tali osservazioni si evince che esse riguardano istanze di correzione ed inserimento di modifiche o rettifiche dello strumento urbanistico, che non apportano ulteriori elementi conoscitivi determinanti ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale e la cui decisione in merito è in capo all'Amministrazione comunale;

Considerato quanto indicato dalla Relazione di ValSAT, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale di cui l'amministrazione dovrà tenere conto nelle more di approvazione del presente piano, considerato che le stesse risultano ininfluenti per gli aspetti di valutazione ambientale; si esprime **parere favorevole alle seguenti condizioni** che vanno ad integrare quelle già definite dalla VALSAT e quelle indicate dalle autorità ambientali:

Intervento 1, 19, 20 - COMPARTO CAMPO ISOLA:

B.1. Richiamato quanto già espresso al p.to A.1. del presente atto, si evidenzia la necessità di porre particolare attenzione in fase attuativa alla presenza della fascia fluviale (art. 17 c) del PTCP), verificando i nuovi interventi in relazione all'inserimento nel contesto paesaggistico, attraverso l'utilizzo di forme e cromie compatibili sia tra loro sia con l'ambiente circostante;

- Si prescrive inoltre una fascia di mitigazione alberata a tutela degli impatti visivi verso il corso d'acqua, curando la scelta delle essenze nell'ambito della vegetazione autoctona tipica dell'ambiente fluviale;

- In occasione dei nuovi interventi insediativi si dovrà inoltre garantire la piena sostenibilità delle reti esistenti e si chiede altresì al Comune di valutare in tale occasione in accordo con l'ente gestore, eventuali opportuni adeguamenti o potenziamenti delle reti, al fine di risanare possibili criticità relative agli edifici già realizzati;

Interventi 4-5:

B.2. Si evidenzia la necessità di porre particolare attenzione in fase attuativa alla presenza della fascia fluviale (art. 17 c del PTCP), i nuovi interventi andranno pertanto

verificati in relazione all'inserimento nel contesto paesaggistico, attraverso l'utilizzo di forme e cromie compatibili sia tra loro sia con l'ambiente circostante;

Intervento 10-11

B.3. L'area ricade in art. 13 del Piano stralcio di Bacino, ovvero in area R2 a rischio medio di frana (frana quiescente PTCP-PSC), sarà necessario pertanto in sede di attuazione dell'intervento edilizio previsto, verificare il progetto in relazione alla normativa di settore. L'eventuale ampliamento dell'edificio esistente dovrà essere puntualmente verificato anche in riferimento alla presenza della fascia di rispetto stradale, anche in relazione all'impatto acustico.

Intervento 17 : La modifica insiste su **areale boschivo tutelato ai sensi dell'art.10 del PTCP**, per il quale si richiama in particolare la rispondenza della previsione ai commi 7 e 7 bis: *“La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale....è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell’ambito delle ordinarie procedure abilitative dell’intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.”* al comma 8): *“...I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 7 e 7bis devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell’insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall’intervento.”* e 8bis): *“Il progetto ...dovrà contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi. Tali opere di compensazione, da realizzare all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l’intervento di trasformazione, dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate all’interno delle aree di collegamento ecologico”*;

B.4. Richiamato integralmente quanto già espresso al p.to A.3 del presente atto e la rispondenza dell'intervento all'art.10 delle norme di PTCP sopra richiamato, si segnala la necessità che in sede esecutiva sia verificata la coerenza del progetto con l'esatta estensione del vincolo in relazione alla situazione esistente, (in caso risulti più ampia come dettato all'art.6 Legge n.10/2013). In fase autorizzativa/esecutiva dovrà essere assicurato inoltre che la formazione boschiva non venga ulteriormente danneggiata, prevedendo una opportuna protezione/delimitazione durante i lavori. Il progetto dell'infrastruttura oltre ai requisiti di utilità e sicurezza, dovrà pertanto esplicitare in che modo si è tenuto conto delle prescrizioni normative atte a garantire il pieno rispetto del vincolo boschivo;

Tenuto pertanto conto di quanto espresso nella precedente **sezione A)**, dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, nonché delle osservazioni pervenute, si ritengono condivisibili le valutazioni conclusive che portano a non ravvisare impatti significativi sull'ambiente prodotti dal presente Regolamento; **ne consegue di poter esprimere, in relazione ai contenuti del R.U.E., una valutazione ambientale positiva, condizionata all'opportuno recepimento delle prescrizioni formulate.**

C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008

L'unica proposta di Variante che riveste significato dal punto di vista idrogeologico (avendo l'Amministrazione Comunale escluso la richiesta n.15), è rappresentata dalla previsione di una strada di collegamento ad un lotto esistente (scheda n. 17 – Holding Pollo del Campo). Al fine di poter valutare compiutamente, dal punto di visto geologico, morfologico e sismico, la proposta, è stata redatta un'apposita relazione geologica. Il nuovo tracciato stradale prevede un andamento rettilineo; partendo da sud (zona di origine/raccordo al tracciato stradale esistente), si ha un primo tratto di circa 120 m che interessa terreni attualmente adibiti ad orto o incolti, poi si ha l'attraversamento del fosso degli Albini per un tratto di circa 30m ed infine ci si raccorda al piazzale esistente.

L'intero tratto si sviluppa sul terrazzo alluvionale alto del F. Bidente, in sinistra orografica, in appoggio sul substrato roccioso, costituito dalla Formazione Marnoso – arenacea, coinvolgendo, nella sua parte iniziale (porzione sud), il raccordo tra due gradini morfologici. Questo rappresenta il tratto più delicato, in considerazione della vicinanza della sede stradale con il ciglio di una scarpata morfologica (6 – 8 metri) e per la presenza di piccoli franamenti della copertura detritica.

In questo tratto, si opererà ricavando la quasi totalità del tracciato stradale sbancando il ripiano posto a monte, in allontanamento dal ciglio della prima scarpata. Sono state comunque analizzate le condizioni morfologiche e strutturali della scarpata inferiore, che appaiono sufficienti a garantire la sicurezza e stabilità dell'intervento. Spostandosi verso Nord, **la presenza di una piccola nicchia morfologica è giudicata a distanza sufficiente da tracciato (oltre 9 metri) e sarà messa in sicurezza durante la fase esecutiva, adottando misure di regimazione delle acque selvagge. Inoltre, sempre in fase esecutiva, saranno effettuati interventi di bioingegneria per consolidare ulteriormente le scarpate esistenti.**

Il rilievo del corso del fiume, non ha rilevato attività erosiva di sponda, nel tratto interessato dalla previsione. **In osservanza dell'art. 26, comma 14 del PTCP, sarà mantenuta una fascia di rispetto dal ciglio della scarpata, pari almeno all'altezza della scarpata stessa.**

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenuti nella relazione geologica a firma del Dott. Geol. Pierluigi Venturini, esprime **parere favorevole** nei confronti del RUE in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, **con le seguenti prescrizioni:**

- **Scheda 17: Saranno effettuati i previsti interventi di consolidamento della scarpata inferiore, che devono comprendere sia la realizzazione di opere di bioingegneria, che misure di bonifica e regimazione delle acque piovane.**

Richiamate le premesse narrative;

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della ValSat, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Dato atto inoltre che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine **che il presente provvedimento è da considerarsi urgente** per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire celermente la propria azione pianificatoria;

Richiamate le premesse narrative;

DECRETA

- 1. Di esprimere, in relazione alla 2° Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Santa Sofia, riadottata con delibera C.C. n. 26 del 17/07/2017, le riserve ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4bis e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., riportate ai punti da A.1 ad A.5 della soprastante parte narrativa;**
- 2. Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., valutazione ambientale positiva invitando l'Amministrazione comunale a tener conto delle osservazioni formulate dagli enti competenti in materia ambientale (AUSL e ARPAE) e delle condizioni riportate ai punti da B.1 a B.4 della soprastante parte narrativa;**
- 3. Di esprimere, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole con le prescrizioni di cui alla sezione C) della soprastante parte narrativa;**
- 4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Santa Sofia per il seguito di competenza;**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato **immediatamente eseguibile** e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

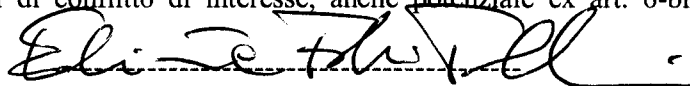
(Decreto prot. n. 7522 del 23/03/2018)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

Il sottoscritto ing. STEFANO RASTELLI - Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:



La sottoscritta arch. ELISABETTA FABBRI TROVANELLI - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:



Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

[] Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 23/03/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ing. Stefano Rastelli



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 23/3/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO,
INFORMATICA, CONTRATTI E APPALTI

dott. Mauro Maredi



[] Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

[] Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO,
INFORMATICA, CONTRATTI E APPALTI

dott. Mauro Maredi

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA